

INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

BANCA GALILEO S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

Corso Venezia 40 - 20121 - Milano (MI)

n. telefono e fax: tel. 02 7788731 - fax 02 77887351

email: info@bancagalileo.it

sito internet: www.bancagalileo.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano, Partita Iva e Codice Fiscale n. 03639870967

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 05587 - Cod. ABI 03267

Codice B.I.C.: GAEOITM1

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale: Euro 35.800.000,00 i.v.

Riservato all'Offerta Fuori Sede

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)

Cognome e Nome _____ Telefono _____

Sede _____ e-mail _____

Qualifica _____

MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE SUPPORTITALIA

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il Decreto-legge Aiuti n 50 del 17 maggio 2022 convertito dalla Legge 15 luglio 2022 n 91 ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di rilasciare una garanzia statale nell'ambito del nuovo Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea per far fronte alla crisi derivante dal conflitto Russia Ucraina. La nuova garanzia prende il nome di *Garanzia SupportItalia*.

Il mutuo chirografario assistito *Garanzia SupportItalia* è un finanziamento destinato a qualsiasi tipologia di impresa (diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito) indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con i seguenti requisiti:

- sede in Italia;
- non siano risultate in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014¹, fermo restando quanto previsto all'articolo 1.2 (Imprese Beneficarie), e, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale;
- a) non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni;
- b) non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni;
- c) ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del Finanziamento e il rilascio della Garanzia SACE, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione.

La *Garanzia SupportItalia* può essere richiesta per:

- esigenze di liquidità (capitale circolante, costi del personale, ecc.);
- finanziare investimenti;
- esigenze di liquidità relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia (solo se l'impresa beneficiaria svolge attività di produzione, distribuzione o vendita di energia elettrica e/o gas);

¹ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

da impiegare in stabilimenti produttivi ed attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, con espresso impegno dell'Impresa a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione. Nel caso in cui il Finanziamento sia richiesto dall'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore delle Imprese Beneficarie Controllate, tali proventi dovranno essere trasferiti alle Imprese Beneficarie Controllate tramite finanziamento soci su un conto corrente dedicato della relativa Impresa Beneficiaria Controllata, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, ed utilizzati da queste ultime in conformità agli scopi previsti.

L'importo del finanziamento assistito dalla garanzia SACE *SupportItalia* non può essere superiore al maggiore tra:

- il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio; qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;
- il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equivalente.

Per le Imprese Beneficarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, l'importo del Finanziamento può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le Imprese Beneficarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un ammontare garantito non superiore a 25 milioni di Euro.

Il suddetto fabbisogno di liquidità non deve essere già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 ovvero ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Le garanzie saranno emesse fino al 31 dicembre 2023.

Il Finanziamento, da erogarsi in un'unica soluzione, dovrà avere una durata non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2031), con la possibilità per le Imprese Beneficarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

Le caratteristiche della garanzia SACE sono le seguenti:

Imprese con massimo 5 000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e, in ogni caso, per Imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale	Imprese con più di 5 000 dipendenti in Italia o valore del fatturato superiore a 1,5 e fino a 5 miliardi di euro	Imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro
90%	80%	70%

Il costo del Finanziamento coperto dalla *Garanzia SupportItalia*, composto da remunerazione della Garanzia SACE, commissioni e tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.

Il costo della garanzia, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia stessa, è il seguente:

Finanziamenti a PMI² con durata fino a 6 anni	Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI con durata fino a 6 anni
25 bps (per il 1° anno) 50 bps (dal 2° al 3° anno) 100 bps (dal 4° al 6° anno)	50 bps (per il 1° anno) 100 bps (dal 2° al 3° anno) 200 bps (dal 4° al 6° anno)
Finanziamenti a PMI con durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni	Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI con durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni
75 bps (per il 1° anno) 100 bps (dal 2° al 3° anno) 150 bps (dal 4° al 6° anno) 250 bps (dal 7° al 8° anno)	100 bps (per il 1° anno) 150 bps (dal 2° al 3° anno) 250 bps (dal 4° al 6° anno) 350 bps (dal 7° al 8° anno)

² Come dai criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE.

Le commissioni saranno corrisposte dalla Banca a SACE una volta all'anno in maniera anticipata sul capitale residuo con le seguenti modalità:

- Il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento;
- il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento.

Come richiesto da SACE, il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente (c.d. 'conto vincolato') presso la banca finanziatrice dedicato esclusivamente alla gestione dei flussi monetari del Finanziamento e all'utilizzo per la finalità dello stesso dichiarate. Il pagamento delle rate a rimborso del finanziamento e del costo della garanzia SACE sono addebitati su conto corrente ordinario dell'Impresa presso il soggetto finanziatore diverso dal conto corrente "dedicato".

L'impresa rimborsa il mutuo, secondo quanto previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate trimestrali, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

La banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

L'intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

Per saperne di più: la **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso Fisso			
Importo totale del credito: € 100.000,00	Durata del finanziamento (anni): 8	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,02%	Costo totale del credito: € 47.272,64 Importo totale dovuto dal cliente: € 147.272,64

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni e le imposte che il cliente è tenuto a pagare.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Ai fini del calcolo del TAEG i costi della garanzia SACE e, oltre ai bolli, del conto corrente dedicato vengono computati in un'unica soluzione anticipata all'erogazione del finanziamento.

Importo massimo finanziabile	Limiti previsti per la garanzia SACE SupportItalia
Durata	

massimo 8 anni incluso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 36 mesi.

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo fisso	9,5%
Tasso di interesse di preammortamento	uguale al tasso nominale contrattuale
Spread aggiuntivo di mora	2 punti percentuali

SPESE

Garanzia SACE

Commissioni annuali garanzia SACE	Commissioni annuali dovute a SACE per il rilascio della garanzia calcolate come previsto dall'Articolo 4 "Remunerazione della garanzia SACE" delle Condizioni Generali della garanzia SACE ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50
-----------------------------------	---

Spese per la stipula del contratto

Spese di istruttoria	2% Minimo: € 100,00
Bollo cambiale D.P.R. 601/73 per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973.	€ 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale
Bollo cambiale D.P.R. 601/73 per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973.	€ 1,10% dell'importo finanziato
Imposta sostitutiva, per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973	0,25 % o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge

Spese per la gestione del rapporto

Incasso rata	€ 20,00
Spese incasso rata / Presenza rapporto	€ 20,00
Spese incasso rata / SDD	€ 20,00
Invio comunicazioni(1)	Posta: € 2,00 Casellario postale interno: € 0,00 Casellario elettronico: € 0,00
Accollo mutuo	€ 3.000,00
Spese per decurtazione mutuo	3% (non dovute in caso di finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale)
Spese estinzione anticipata	3% (non dovute in caso di finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale)
Spese per incasso rata in mora	€ 50,00
Spese per ricerca e copia documenti (a foglio)	€ 20,00
Spese per certificazioni/attestazioni legate al mutuo	€ 800,00
Commissione proroga preammortamento /gestione s.a.l.	€ 500,00
Spese di avviso scadenza rata	€ 2,00
Spese invio sollecito	€ 2,00
Oneri gestione pratica	€ 150,00
Presenza d'atto di consenso a modifiche societarie	

	€ 500,00
Diritto di conteggio prev. estinzione anticipata	€ 250,00
Oneri rinegoziazione/sospensione rate	€ 50,00

Spese per la gestione del conto corrente dedicato

Canone per la tenuta del conto corrente dedicato	€ 200,00 (€ 50,00 Trimestrali)
Imposta di bollo	nella misura tempo per tempo vigente
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate

(1) Per usufruire dell'invio telematico (casellario elettronico) della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Francese
Periodicità delle rate	Mensile
Modalità pagamento interessi	Interessi posticipati
Modalità calcolo interessi	Matematica
Tipo di calendario	Giorni civili / 365
Periodicità preammortamento	Mensile
Tipo preammortamento	Pagamento alla scadenza
Tipo calendario preammortamento	Giorni civili / 365

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso Fisso (1)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per un capitale di: 100.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
9,5%	2	€ 4.591,45	Non previsto	Non previsto
9,5%	4	€ 2.512,31	Non previsto	Non previsto
9,5%	6	€ 1.827,47	Non previsto	Non previsto
9,5%	8	€ 1.491,09	Non previsto	Non previsto

(1) Ipotesi di aumento e diminuzione solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancagalileo.it.

SERVIZI ACCESSORI

Può essere richiesta dalla Banca l'apertura di un conto corrente per il pagamento delle rate.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Imposte indirette (ad esempio imposta di registro tasse ipotecarie, per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente
Imposta Sostitutiva	vedasi tabella spese per la stipula del contratto
Sospensione del pagamento rate	vedasi sezione spese per la gestione del rapporto

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	45 giorni dalla presentazione documentazione
Disponibilità dell'importo	alla stipula, post acquisizione garanzie

RATING DI LEGALITA'

Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.

Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale (per utilizzi nei limiti del fido concesso)	0,05 punti in meno.
Spese Istruttoria	100,00 € in meno rispetto all'importo massimo
Durata massima dell'istruttoria	30 giorni lavorativi

Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di 0,05 punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con il termine di preavviso stabilito dal contratto, pagando alla banca l'eventuale penale.

La penale non può essere applicata quando il mutuo è stipulato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche (art. 7, comma 1, D.L. 7/07).

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione in unica soluzione prima della scadenza del mutuo del capitale ancora dovuto, oltre agli interessi contrattuali, inclusi eventuali interessi di mora, maturati sino alla data di estinzione.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del

codice civile). Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Corso Venezia n. 40 - 20121 Milano dir.generale@bancagalileo.it oppure a dir.generale@legal.bancagalileo.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi..
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	<i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</i>
Piano di ammortamento "italiano"	<i>Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.</i>
Piano di ammortamento "tedesco"	<i>Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita</i>

	<i>solo dal capitale.</i>
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.